



ISTITUTO MARYMOUNT

Via Nomentana, 355 – 00162 Roma

Tel. 06 8622571 Fax 06 86225743

E-mail: info@marymount.it



REGOLAMENTO CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1 Composizione

1. Il Consiglio di Istituto (CDI) della Scuola Marymount dura in carica tre anni secondo la vigente normativa ed è composto da membri di diritto e membri eletti.

Sono membri di diritto:

- Il Rappresentante dell'Ente Gestore/Il Dirigente Scolastico dell'istituzione;
- I Responsabili delle attività didattico-educative.

Sono membri eletti:

- I rappresentanti dei docenti nella misura di 2 docenti della scuola dell'Infanzia, 4 docenti della Scuola Primaria; 2 Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- I rappresentanti dei Genitori nella misura di 2 genitori della scuola dell'Infanzia, 4 Genitori della Scuola Primaria, 3 Genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado; 2 Genitori della Scuola Secondaria di Secondo Grado
- 1 rappresentante dei non docenti.
- 2 rappresentanti degli studenti del Liceo

2. L'appartenenza ai rispettivi settori (*Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado*) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del CDI. In caso di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione con un rappresentante di categoria e di settore che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti così come stabilito dall'art. 5, comma 2.

3. La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione, è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico fino al momento dell'elezione del Presidente.

Prima della elezione del Presidente non può essere adottata nessuna delibera.

Il Presidente è un genitore eletto a scrutinio segreto oppure per acclamazione.

Nella prima votazione si richiede la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti il Consiglio; nelle eventuali votazioni successive è sufficiente la maggioranza relativa dei voti, sempre che siano presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il genitore più anziano di età.

4. Dopo le elezioni del Presidente, il Consiglio eleggerà tra i genitori un Vice Presidente seguendo la stessa procedura usata per l'elezione del Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nella prima riunione, dopo la elezione del Presidente e del Vice Presidente, il

Consiglio provvederà alla elezione del Segretario, per acclamazione o a scrutinio segreto e a maggioranza relativa rapportata al numero dei votanti.

5. Il Segretario redige il verbale delle riunioni e lo sottoscrive unitamente al Presidente; all'inizio delle sedute successive alla prima il segretario legge il verbale della riunione precedente che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio per alzata di mano.

Art. 2 – Giunta Esecutiva

Il Consiglio esprime al suo interno una Giunta Esecutiva che risulta così composta:

- Presidente Consiglio Istituto
- Preside
- 3 genitori eletti
- 2 docenti o Responsabili delle attività didattico-educative

Il compito della Giunta è esclusivamente quella di preparare l'ODG della successiva seduta del Consiglio di Istituto. La Giunta si incontra almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta del CDI.

Art. 3 - Attribuzioni

Il CDI, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e Interclasse, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabiliti dall'Ente Gestore. In particolare:

- a) **elegge** nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il presidente, il vice-presidente, i membri della giunta, il segretario;
- b) **adotta** il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dall'Ente Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia (DPR 275/2000);
- c) **esprime parere** sul regolamento interno della scuola redatto dal Dirigente Scolastico; dovrà prevedere le modalità di funzionamento e utilizzo delle biblioteche e delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, criteri per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza a scuola e l'uscita degli alunni;
- d) **esprime parere** sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;
- e) **esprime parere** sull'andamento generale della scuola;
- f) **promuove** contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) **promuove** la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) **offre suggerimenti** sui criteri generali per la programmazione di attività extrascolastiche e di viaggi/visite d'istruzione;

- i) **esprime parere**, su richiesta del collegio dei docenti, in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia;
- j) **sostiene o promuove** iniziative assistenziali/benefiche;
- k) **propone** all'amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi gli audiovisivi, i prodotti multimediali e le dotazioni librarie;
- l) **collabora** nella progettazione e realizzazione delle iniziative volte a diffondere la conoscenza della proposta educativa della scuola sul territorio;
- m) **esprime parere** sulle proposte e richieste della Commissione Mensa, organo del Consiglio d'Istituto dotato di apposito Regolamento.

Art. 4 Funzioni del Presidente

1. Il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Presidente affiancato da un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 6.

2. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del CDI e stabilire l'ordine del giorno, insieme con la Giunta, secondo le proposte pervenutegli; rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali. Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

3. Spetta al Presidente raccogliere proposte e richieste dei rappresentanti di classe attraverso apposite incontri o via mail.

Art. 5 Durata in carica del Consiglio di Istituto.

1. Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Presidente, il Vice Presidente o un Consigliere, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio:

- su richiesta motivata;
- per assenze continuate e ingiustificate;
- per gravi motivi in contrasto con il Progetto Educativo d'Istituto.

La richiesta motivata deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri. La revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri aventi diritto.

Qualora un Consigliere si dimetta o si verifichi una causa di decadenza, il Presidente ne darà tempestivamente comunicazione al Consiglio perché si provveda alla surroga dello stesso. Qualora le dimissioni o la decadenza riguardino il Presidente, la comunicazione verrà data dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico. In tal caso il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.

Se il Vice Presidente fosse eletto Presidente, immediatamente, nella stessa riunione, saranno eseguite le votazioni per le conseguenti nomine.

2. I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive (l'assenza deve essere comunicata via mail al Presidente del Consiglio di Istituto o al Dirigente scolastico), verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà a nomina diretta da parte del Presidente e del Dirigente scolastico, ovvero ad elezioni suppletive da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i rappresentanti nei Consigli di Classe e di Interclasse.

Art. 6 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

1. Il C.I. dovrà riunirsi almeno una volta a quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico. La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione, usualmente tramite email, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo. Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, comunicate all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Professori.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica di Vice Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. I., a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

4. Le sedute del Consiglio di Istituto possono essere pubbliche, dietro autorizzazione del Presidente e del Dirigente scolastico, per le componenti della Scuola che intendessero partecipare, solo come uditori, purché la loro presenza non pregiudichi il buon andamento delle riunioni. In tal caso il Presidente può disporre il loro allontanamento.

Nel caso di deliberazioni riguardanti persone e tutte le volte che almeno la maggioranza dei Consiglieri ne faccia richiesta, la seduta sarà riservata.

5. All'inizio delle riunioni del Consiglio d'Istituto, il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno. Ciascun Consigliere può chiedere che venga modificato l'ordine degli argomenti e che ne vengano inseriti altri. La trattazione di questi ultimi può avvenire però solo dopo l'esaurimento di tutte le questioni già poste all'O.d.G. e solo se i Consiglieri presenti sono d'accordo.

Gli argomenti all'O.d.G. non trattati saranno oggetto di discussione alla successiva riunione di Consiglio.

6. Il testo delle delibere deve essere formulato chiaramente dal Presidente, o dai Consiglieri proponenti, prima della votazione e posto a verbale con l'esito delle votazioni. Tutte le delibere devono essere approvate con la metà più uno dei voti rapportata al numero dei presenti.

.Le delibere approvate sono immediatamente esecutive salvo che la delibera stessa stabilisca un termine diverso.

7. Durante le riunioni del Consiglio di Istituto, il Presidente o il suo sostituto ha funzione di moderatore. Concederà la parola a chi la richiederà, per alzata di mano e in ordine di richiesta. Ogni intervento dovrà essere contenuto entro un ragionevole tempo, non potrà essere interrotto e dovrà essere espresso in termini rispettosi nei confronti dei presenti e di persone eventualmente assenti oggetto dell'argomento in discussione.

Qualora la riunione si protragga oltre il termine stabilito all'inizio, senza che sia stata esaurita la trattazione delle questioni all'ordine del giorno, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di tre consiglieri, può aggiornare la seduta ad altra data entro otto giorni. In tal caso l'avviso di convocazione sarà spedito solo ai Consiglieri assenti.

Art. 7 Elezioni del Consiglio di Istituto e degli Organi collegiali

La data delle elezioni degli Organi collegiali, le formalità e le modalità per lo svolgimento delle stesse, saranno stabilite dal Consiglio di Istituto, tenendo presenti le disposizioni ministeriali riguardanti le elezioni stesse. Tutte le elezioni saranno a scrutinio segreto.